



---

---


**AICOM**

**ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPLIANCE**

---

---

**STATUTO**



===== **TITOLO I** =====

===== **Costituzione - Denominazione -** =====

===== **Attività e Funzione di compliance - Scopo** =====

===== **- Sede - Durata** =====

===== **Articolo 1** =====

===== **Costituzione - Denominazione** =====

1. E' costituita in Roma, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione "AICOM - Associazione italiana compliance"; in forma abbreviata "AICOM" (in seguito "l'Associazione").

===== **Articolo 2** =====

===== **Attività e funzione di compliance** =====

1. La funzione di compliance (di seguito compliance) fornisce supporto nella gestione dei rischi di non conformità, ossia i rischi di sanzioni legali o amministrative, di perdite finanziarie o di deterioramento della reputazione per il mancato rispetto di leggi, regolamenti e normative applicabili, di codici di condotta e delle buone pratiche ("leggi, regolamenti e normative").

===== **Articolo 3** =====

===== **Scopo** =====

1. L'Associazione non persegue finalità di lucro ed ha per scopo:

a) di promuovere l'attività di compliance attraverso lo studio e la trattazione dei problemi che riguardano le materie attinenti la compliance, l'anticiclaggio e più in generale i controlli interni, la gestione dei rischi e la corporate governance;

b) di diffondere ed affermare il ruolo professionale di coloro i quali operano nell'attività di compliance alle dipendenze o in collaborazione con imprese, enti pubblici e privati, associazioni, autorità, pubbliche amministrazioni, ecc.;

c) di promuovere lo sviluppo della cultura del rispetto delle regole e del controllo interno in tutte le organizzazioni private e pubbliche nei diversi settori industriali, dei servizi e commerciali.

2. In particolare l'Associazione ha il compito:

a) di seguire l'evoluzione della normativa nazionale ed internazionale, riguardanti temi di interesse compliance e di definire e divulgare standard professionali nelle materie comprese nello scopo associativo

b) di curare l'informazione degli associati in ordine alla normativa nazionale ed internazionale nonché di occuparsi delle problematiche concernenti la compliance seguendo l'interpretazione, l'evoluzione e l'applicazione della relativa regolamentazione ed assicurando i necessari collegamenti tra gli associati;

c) di contribuire alla formazione professionale degli addetti alla funzione di compliance, mediante l'organizzazione di corsi di formazione di base e avanzati e la predisposizione di materiale divulgativo e informativo; =====

d) di favorire il coordinamento e lo scambio di informazioni e di esperienze tra gli associati, per le materie di comune interesse, nel rispetto dell'autonomia e delle scelte liberamente compiute da ogni singolo associato; =====

e) di intrattenere ogni opportuno contatto e dialogo con le associazioni, le università, gli organismi rappresentativi, siano essi nazionali o internazionali, comunque interessati all'attività di compliance; =====

f) di promuovere studi, ricerche, pubblicazioni, convegni, incontri, seminari, indagini, collaborazioni con altre organizzazioni e associazioni ed ogni altra iniziativa tendente ad approfondire le problematiche che riguardano la compliance così da ampliarne la conoscenza e la diffusione; ==

g) di favorire le relazioni con studiosi e cultori della materia anche attraverso la costituzione di organismi che possano più efficacemente supportare le attività associative; =====

h) di compiere qualsiasi altro atto ritenuto necessario od opportuno al raggiungimento dello scopo associativo, ivi compresa l'instaurazione di rapporti di collaborazione professionale o lavorativi in genere. =====

3. L'Associazione ha facoltà di aderire, anche tramite la costituzione o l'assunzione di partecipazioni, ad enti, associazioni e confederazioni nazionali e internazionali aventi scopo e finalità analoghi o strumentali a quelli perseguiti dall'Associazione e può richiedere il contributo tecnico di associazioni di categoria e di altre organizzazioni appartenenti a qualsiasi settore merceologico. =====

===== **Articolo 4** =====

===== **Sede - Durata** =====

1. L'Associazione ha sede legale in Roma. =====

2. La durata dell'Associazione è illimitata. =====

===== **TITOLO II** =====


===== **Associati** =====

===== **Articolo 5** =====

===== **Categorie di associati** =====

1. L'Associazione è composta dai "soci fondatori", dai "soci effettivi" e dai "soci aderenti". =====

2. I soci fondatori sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione. =====



3. I soci effettivi sono le persone fisiche, società, associazioni, autorità, università, enti pubblici e privati, indipendentemente dal loro atteggiarsi soggettivo e strutturale nonché di ogni settore merceologico, che svolgono sotto qualsiasi forma organizzativa e denominazione l'attività di compliance o di controllo in genere ovvero che seguono le attività di compliance a fini di ricerca, di approfondimento, di studio presso Università, Scuole o Centri di ricerca. =====

4. I soci aderenti sono le persone fisiche, persone giuridiche, studi professionali, enti pubblici e privati, così come delineati al comma 3, che, pur non rientrando fra i soggetti di cui ai commi 2 e 3, operano prevalentemente nell'area dei servizi di consulenza estesa alle materie inerenti all'attività di compliance. =====

5. L'adesione degli associati di cui ai precedenti commi 2 e 3, si realizza, per le persone diverse dalle persone fisiche, tramite la partecipazione del responsabile dell'attività di compliance di ciascun socio o del soggetto che segue le materie di compliance, ai sensi del precedente art. 3, ovvero dei soggetti a questi vicari. =====

#### ===== **Articolo 6** =====

##### ===== **Ammissione e recesso** =====

1. La richiesta di iscrizione all'Associazione si inoltra tramite richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, alla quale andrà allegata idonea documentazione attestante i requisiti di cui al precedente art. 5. =====

2. L'associato firmando la richiesta di ammissione dichiara di accettare lo Statuto. =====

3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, che verifica l'esistenza dei requisiti previsti dal precedente art. 5, con successiva sottoposizione alla prima riunione dell'Assemblea per informativa. =====

4. E' facoltà dell'associato recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, a mezzo di comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Consiglio Direttivo. =====

#### ===== **Articolo 7** =====

##### ===== **Perdita della qualità di associato** =====

1. In caso di accertato inadempimento delle norme di legge e/o statutarie, ovvero di gravi mancanze di carattere deontologico, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la temporanea sospensione dell'associato e, nei casi più gravi, di proporre all'Assemblea la sua esclusione dall'Associazione. =====

2. Il provvedimento con cui viene dichiarata la temporanea sospensione ovvero l'esclusione devono essere comunicate all'associato entro cinque giorni. =

3. Avverso le deliberazioni di cui al comma 1 è ammesso, entro trenta giorni

dal ricevimento della comunicazione del provvedimento, ricorso al Collegio dei Probiviri, che deve pronunciarsi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. =====

4. Gli associati esclusi o che per recesso o per qualsiasi altra ragione cessino di far parte dell'Associazione non hanno titolo al rimborso delle quote associative versate né alla rinuncia, da parte dell'Associazione, a percepire quelle ancora dovute per l'esercizio in corso, né possono vantare alcun altro diritto sul patrimonio di cui all'art. 21. =====

5. La disciplina di cui ai commi che precedono trova applicazione nei riguardi di tutte le categorie di associati =====

### ===== TITOLO III =====

#### ===== Organi =====

#### ===== Articolo 8 =====

#### ===== Organi dell'Associazione =====

1. Sono organi dell'Associazione: =====

- . l'Assemblea; =====
- . il Consiglio Direttivo; =====
- . il Presidente; =====
- . il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico =====
- . il Collegio dei Probiviri; =====
- . il Comitato Scientifico =====


2. Tutte le cariche negli organi dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito.

#### ===== Articolo 9 =====

#### ===== Assemblea =====

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero entro centoottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative all'attività effettuate ed a esigenze organizzative legate alla struttura dell'Associazione ed in via straordinaria allorquando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano richiesta motivata almeno cinque componenti del Consiglio Direttivo o il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico ovvero almeno un decimo degli associati. =====

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente (o dal Vice Presidente vicario) presso la sede associativa o altrove purchè in Italia, mediante avviso di convocazione spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo, magnetico o elettronico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che possa documentare il ricevimento dell'avviso da parte del destinatario. =====



3. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. =====

L'assemblea in seconda convocazione può essere fissata anche lo stesso giorno della prima, trascorse almeno tre ore da quella indicata per quest'ultima o massimo entro trenta giorni dalla data indicata per l'assemblea di prima convocazione. =====

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario di cui all'art. 13, comma 2, o, in difetto, dall'altro Vice Presidente, ovvero, in difetto anche di quest'ultimo, dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo. =====

5. Il Presidente nomina un segretario, anche tra i non associati, che con lui sottoscrive il verbale dell'Assemblea. Le deliberazioni sono trascritte in un apposito libro che deve essere tenuto a disposizione degli associati. =====

6. Le riunioni dell'Assemblea possono essere tenute anche per audio conferenza o videoconferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione. =====

In ogni caso deve essere rispettato il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. =====

In tal caso, è necessario che: =====

. il presidente ed il soggetto verbalizzante si trovino nello stesso luogo; =====

. sia consentito al presidente dell'assemblea anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. =====

## ===== **Articolo 10** =====

### ===== **Poteri dell'Assemblea** =====

L'Assemblea ordinaria: =====

a) determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo; ===

b) elegge i membri del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, del Collegio dei Probiviri e del Comitato Scientifico ed i rispettivi Presidenti; =====

c) delibera, entro i termini di cui all'art. 9 sull'approvazione del bilancio dell'anno precedente e sulla relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente, predisposti dal Consiglio Direttivo; =====

d) delibera sulla misura, le modalità ed i termini di versamento delle quote associative di cui all'art. 22; =====

e) dispone in ordine all'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;

f) delibera sull'esclusione degli associati; =====

g) delibera sull'eventuale proposta del Consiglio Direttivo di nomina del Presidente Onorario; =====

h) delibera su qualsiasi argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo. =====

L'Assemblea straordinaria: =====

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto; =====

b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione; =====

c) delibera sulle altre materie che per legge le fossero demandate. =====

===== **Articolo 11** =====

===== **Svolgimento dell'Assemblea** =====

1. Sono ammessi all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Ciascun associato ha diritto ad un voto. =====

2. Ogni avente diritto ad intervenire può anche farsi rappresentare, previo rilascio di delega scritta, da altro associato; ciascun delegato non può rappresentare più di quattro associati. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante qualunque patto contrario. =====


3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (diretta o per delega) di almeno la metà degli associati. =====

4. L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. =====

5. Le deliberazioni dell'Assemblea tanto in prima che in seconda convocazione sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

6. Per le modifiche dello statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quinti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche riguardanti la nomina dei consiglieri di spettanza dei soci fondatori è comunque necessario il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci fondatori. =====

7. Per le nomine alle cariche associative si intende eletto chi abbia riportato



più voti: in caso di parità, prevale il candidato più anziano di età. =====

## ===== **Articolo 12** =====

### ===== **Consiglio Direttivo** =====

1. Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 15 (quindici) membri; il loro numero è fissato ogni triennio dall'Assemblea, ed è modificabile nel corso del triennio. =====

2. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea fra gli associati di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4. =====

3. I componenti del Consiglio Direttivo sono espressi tra i soci fondatori, in misura non inferiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero massimo dei Consiglieri previsto al comma 1. Essi sono eletti con il voto favorevole almeno di tanti soci fondatori che rappresentino la maggioranza dei soci fondatori presenti in Assemblea. =====

4. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi, e comunque sino all'entrata in carica dei successivi, e sono rieleggibili. =====

5. Ove durante il triennio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quest'ultimo provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti nella rispettiva categoria di associati o, in difetto, mediante cooptazione. Nel caso di sostituzione di soci fondatori il cooptato dovrà essere socio fondatore. =====

6. E' facoltà del Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea l'attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un personaggio, che abbia contribuito in modo determinante alla crescita e allo sviluppo dell'Associazione e che sia distinto per competenza professionale. =====

## ===== **Articolo 13** =====

### ===== **Convocazione e svolgimento del Consiglio Direttivo** =====

1. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi entro tre giorni dalla sua elezione per eleggere: =====

- il Presidente; =====
- uno o due Vice Presidenti; =====
- il Tesoriere =====
- il Segretario Generale anche non tra i suoi membri =====

2. Le competenze di ciascun Vice Presidente sono fissate dal Consiglio Direttivo che dispone altresì, in caso di nomina di due Vice Presidenti, a quale dei due compete la funzione vicaria. =====

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti in carica ovvero il Collegio Sindacale/Sindaco Unico. =====



4. Le adunanze sono valide purché ad esse intervengano la maggioranza dei componenti in carica. =====

5. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri, sindaci effettivi e revisori, ove nominati, con qualsiasi mezzo, anche elettronico, idoneo ad assumere la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed , in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =====

6. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano. =====

7. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi/sindaco unico, e siano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. =====

8. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono altresì tenersi per audio conferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la successiva sottoscrizione del verbale. =====

9. Le deliberazioni sono prese con votazione palese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. =====

10. Delle riunioni è redatto il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge. =====

===== **Articolo 14** =====

===== **Poteri del Consiglio Direttivo** =====


1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione e detiene tutti i poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo assume i provvedimenti idonei per attuare, nel modo che ritiene più opportuno, gli scopi dell'Associazione, secondo le direttive fissate dall'Assemblea. =====

2. Al Consiglio, oltre all'attribuzione delle cariche di cui all'art. 13 comma 1, in particolare compete di: =====

a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; =====

b) predisporre e promuovere studi e ricerche nell'interesse dell'Associazione per gli scopi indicati dall'art. 3; =====

c) affidare ad enti, società e a persone singole o a speciali commissioni il compito di studiare determinate questioni, progetti, proposte di carattere fi-



nanziario, economico, giuridico e fiscale e quant'altro di comune interesse, determinando i compensi e i rimborsi spese; =====

d) stabilire la misura, le modalità e i termini di versamento delle quote associative, ordinarie e straordinarie, di cui all'art. 21 da proporre all'Assemblea; =====

e) redigere il bilancio di ciascun anno solare da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; =====

f) convocare l'Assemblea, ove non vi provveda il Presidente, almeno una volta all'anno e quando ne sia fatta richiesta i, ai sensi dell'art. 9, comma 1; =====

g) proporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto; =====

h) delegare i propri poteri al Presidente, in aggiunta a quelli già spettantigli a norma di Statuto; =====

i) determinare le principati regole di comportamento nei rapporti tra gli associati e tra questi e l'Associazione, nonché emanare tutti i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, =====

j) assumere le deliberazioni di cui all'art. 7, in caso di inadempimento da parte degli associati delle norme legali e statutarie; =====

k) deliberare ogni iniziativa utile ed opportuna al fine di sviluppare e migliorare l'attività dell'Associazione, così come previsto dall'art. 3. =====

===== **Articolo 15** =====  
===== **Presidente** =====

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. =====

2. Oltre ai poteri ad esso spettanti a norma di statuto, può, in caso di urgenza, compiere gli atti di competenza del Consiglio Direttivo, con esclusione di quanto previsto all'art. 14, comma 2 lettere c), d), e), h), i) e j), salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo stesso, da effettuarsi alla prima riunione successiva al compimento dell'atto. =====

3. Conferisce agli associati procura speciale per la gestione di particolari attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo. =====

4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne esercita tutte le funzioni. =====

===== **Articolo 16** =====  
===== **Il Tesoriere** =====

1. Il Tesoriere è depositario delle disponibilità economiche dell'Associazione, della quale cura la tenuta della contabilità, secondo criteri di trasparenza e precisione. Effettua i pagamenti, provvede alla stesura del bilancio preventi-

vo e del bilancio consuntivo. La sua figura può o meno coincidere con quella del Presidente. =====

===== **Articolo 17** =====

===== **Controllo legale dei conti e controllo contabile** =====

1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, ai sensi di legge, che fa anche funzioni di controllo contabile. =====

2. Il sindaco unico o il collegio sindacale: =====

a) vigila sulla gestione economica dell'Associazione; =====

b) convoca l'Assemblea qualora non vi provveda il Presidente ovvero il Consiglio Direttivo; =====

c) riferisce all'Assemblea sul bilancio; =====

d) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, delle cui adunanze deve essere preventivamente avvisato, con le stesse modalità utilizzate per i componenti del Consiglio Direttivo. =====

===== **Articolo 18** =====

===== **Collegio dei Proviviri** =====

1. Il Collegio dei Proviviri è formato da tre membri, eletti dall'Assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi, e comunque sino all'entrata in carica dei successivi, e sono rieleggibili. =====

2. Il Collegio dei Proviviri ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, delle cui adunanze ciascun membro del Collegio dei Proviviri deve essere preventivamente avvisato, con le stesse modalità utilizzate per i componenti del Consiglio Direttivo. =====

3. Al Collegio dei Proviviri è devoluta la definizione di qualunque controversia tra gli associati e l'Associazione o fra gli associati tra loro per l'interpretazione o l'attuazione dello Statuto, nonché in merito a tutto quanto attiene ai rapporti associativi. =====


===== **Articolo 19** =====


===== **Il Segretario Generale** =====

1. E' nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e può essere eletto anche fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. =====

2. Le sue attribuzioni principali sono: =====

- provvede a stendere i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e li firma assieme al Presidente; =====





- custodisce la corrispondenza in arrivo e copia di quella in partenza; =====

- custodisce tutti i documenti amministrativi; =====

- ha compiti organizzativi e di supporto all'operatività dell'Associazione e dei suoi Organi. =====

3. La carica di Segretario Generale potrà essere retribuita. =====

===== **Articolo 20** =====

===== **Comitato Scientifico** =====

1. Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività di studio dell'associazione. =====

2. Il Comitato Scientifico può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nell'ambito delle attività dell'Associazione. =====

3. Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di 5 (cinque) membri che possono essere eletti anche tra persone non socie. Essi restano in carica 3 (tre) anni. La nomina è di competenza dell'Assemblea. =====

===== **TITOLO IV** =====

===== **Patrimonio - Bilancio** =====

===== **Articolo 21** =====

===== **Patrimonio** =====

1. Il patrimonio è vincolato all'esclusivo sostegno delle attività dell'Associazione ed è costituito: =====

a) dalle quote associative annuali; =====

b) da eventuali quote associative straordinarie; =====

c) dalle eccedenze attive della gestione; =====

d) da tutti i cespiti a qualsiasi titolo acquisiti dall'Associazione. =====

2. Le disponibilità liquide dell'Associazione devono essere depositate presso una Banca e possono essere investite in titoli pubblici dell'area Euro, ovvero in altre forme di investimento mobiliare, scelte dal Presidente, su specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo secondo criteri di prudente ed attenta amministrazione. =====

3. I prelevamenti sul conto corrente presso il quale sono depositate le disponibilità liquide dell'Associazione possono essere effettuati disgiuntamente dal Presidente, dal Vice Presidente vicario, dal Tesoriere. =====

Handwritten signature

Handwritten signature

===== **Articolo 22** =====  
===== **Quote associative** =====

1. Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa, che ogni anno è deliberata dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lett. d). =====
2. Qualora la deliberazione di cui al comma che precede non intervenga entro il 30 aprile di ogni anno, deve ritenersi automaticamente confermata la misura delle quote associative come determinate l'anno precedente. =====

===== **Articolo 23** =====  
===== **Bilancio** =====

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. ==
2. Il bilancio deve essere fornito agli associati con congruo anticipo rispetto alla data della riunione dell'Assemblea che deve approvarlo; a tal fine trova utilizzo ogni mezzo di comunicazione e/o trasmissione idoneo a meglio favorire l'effettiva conoscenza del documento contabile. =====
3. Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente in conformità a quanto previsto nel presente Statuto. E' fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione anche in modo indiretto, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. =====

===== **TITOLO V** =====  
===== **Norme finali** =====

===== **Articolo 24** =====  
===== **Scioglimento** =====

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica: =====

- a) quando, per effetto di recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, rimangono meno di cinque associati; a meno che nel termine dei sei mesi successivi si ricostituisca la pluralità dei soci; =====
- b) su delibera dell'Assemblea, con il voto favorevole di tre quarti degli associati. =====
- c) nei casi previsti dall'art. 27 del Codice Civile. =====

Il netto finale di liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa indicazione imposta dalla legge. =====



===== **Articolo 25** =====  
===== **Liquidazione** =====

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del patrimonio sotto il controllo del Collegio Sindacale. =====

(1) del "j"

Portilla approvata

Orlando De

